

GUIDA AL

9

# Pubblico impiego

Il Sole  
**24 ORE**

rapporto di lavoro  
**RAPPORTO DI LAVORO PREVIDENZA E FISCO**  
previdenza e fisco

- **Codice delle autonomie**  
I "cento passi"  
della riforma Calderoli
- **Previdenza**  
Dal 2010 pensioni più lontane  
per le lavoratrici pubbliche
- **Sicurezza sul lavoro**  
Cosa cambia  
con il decreto correttivo

numero  
9

SETTEMBRE 2009

[www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com](http://www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com)

# Armi da fuoco solo per difesa personale

## Una disciplina da riscrivere

di Ivano Leo \*

### La questione di fondo

Secondo la vigente normativa, la **dotazione dell'arma da fuoco** agli appartenenti alla Polizia locale può essere disposta unicamente **per motivi di difesa personale** del singolo operatore. Pertanto, **si esclude** che l'arma stessa possa essere **usata ad altri scopi**, seppur istituzionali, come la difesa del cittadino da un'aggressione o come strumento offensivo (o dissuasivo) nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione di reati. Questa impostazione legislativa, che suscita molte perplessità e contrasta con i più recenti orientamenti delle politiche della sicurezza urbana, è il **retaggio di un percorso**, storico e giuridico, **ultrasecolare**. Infatti, fin dai primi anni del ventesimo secolo, un'apposita disciplina (**legge 31 agosto 1907, n. 690**) prevedeva che alle *"guardie campestri, daziarie, boschive e dei Comuni"*, ove fossero munite della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, era data la **facoltà di portare le armi "senza licenza"** ma solo *"ai fini della difesa personale"*.

Trent'anni dopo, il **regio decreto 6 maggio 1940, n. 635**, recante il regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, ribadiva che le guardie delle province e dei comuni erano annoverate tra le categorie abilitate a portare **l'arma senza licenza**, egualmente ed **esclusivamente per difesa personale**, tanto che queste due espressioni sono divenute l'una il sinonimo dell'altra.

In questa prospettiva, il **divario normativo tra le Polizie locali e gli altri Corpi di polizia** è stato, ed è, abissale. Infatti, se per le Polizie ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza) e quelle che, per certi periodi, vi sono state equiparate (la P.S., dal 1943 al 1981, e gli agenti di custodia fino al 1990), l'armamento risultava connaturato alla loro "militarietà", anche per ogni altro Corpo (statale) ad ordinamento civile l'**assegnazione della pistola non è mai stata subordinata ad esigenze diverse dal servizio**, ovvero *"tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"*.

Altro che difesa personale!

### Il porto d'armi "senza licenza"

Non di meno, nel 1986 è stata varata la riforma della Polizia municipale (denominata "Ordinamento") che le ha riconosciuto funzioni di (vera) polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (**legge 7 marzo 1986, n. 64**, art. 5, co. 1) ma ha mantenuto, per le armi (art. 5, co. 5), la consueta **prescrizione della facoltatività** (*"[...] possono portare"*) e del **porto senza licenza**, pur non menzionando, formalmente (ed ipocritamente) la difesa personale che resta, però, implicita.

Ma **che vuol dire "senza licenza"**? Come precisato dal decreto del ministero dell'Interno 24 marzo 1994, n. 371, che include gli operatori di P.M. all'ultimo di una lunga, quanto eterogenea, lista di soggetti (ovviamente, non-poliziotti): *"personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero, alle cancellerie civili e pe-*

\* Polizia municipale Roma

nali [...] medici professionisti esperti in psicologia, in servizio sociale, in pedagogia, in psichiatria e criminologia clinica, personale insegnante [...]” ecc.) a rischio presunto di incolumità personale, tale “privilegio” consiste solo nella **mera esenzione dal pagamento della tassa erariale**. Per il resto, equivale ad un **normalissimo porto d’armi privato**. Fu allora che allo scopo di evitare (im)possibili equivoci, un precedente decreto del Viminale, il **Dm n. 145/1987**, si era affrettato a colmare la “lacuna” della legge n. 65/1986, sottolineando che l’arma è solo per difesa personale (art. 1). Infine, la c.d. **legge Bassanini** (legge n. 127/1997, art. 1, co. 134) ha ulteriormente allargato la facoltatività (ed eventualità) dell’armamento per la P.M. stabilendo che gli operatori “[...] possono portare l’arma di cui possono essere dotati [...] ecc.”: due “possono” equivalgono a mai... o quasi.

**La proposta di regolamento delle armi del comune di Roma**

Nel tentativo di “tamponare” le enunciate lacune, bene aveva fatto il **comune di Roma** in una **precedente bozza di regolamento delle armi** (poi naufragato), prevedendo che ogni operatore della Polizia municipale avrebbe portato l’**arma in dotazione per “legittima difesa” e “compiti di istituto”** e non per mera difesa personale (cosa ben diversa), lasciando se non altro maggior respiro e potenzialità nell’applicabilità dei contenuti di cui all’art. 52 c.p. (“Difesa legittima”).

Il **progetto, non andato mai in porto**, è stato, ahimè, succeduto dall’attuale regolamento standard così come nella maggior parte dei comuni italiani.

**Osservazioni finali**

Ora, al di là di quanto già è in essere nei vari Corpi di polizia locale, per consuetudine o diversa interpretazio-

ne, le risultanti oggettive di quanto in narrativa conducono di fatto alle seguenti conclusioni:

- 1) la **difesa personale** preclude, anzi, **vieta l’uso dell’arma salvo il caso di un’aggressione**, specifica e ristretta alla persona fisica del vigile (come per il privato);
- 2) diversamente dal privato, l’operatore di Polizia locale può portare l’**arma solo nel perimetro dell’ente di appartenenza**;
- 3) l’assegnazione ed il porto dell’arma sono **subordinati all’accettazione dell’interessato**, che in ogni momento può rinunciarvi e restituirla;
- 4) la difesa personale, per essere **legittima**, deve rientrare nei **parametri dell’art. 52 c.p.**, ovvero: rigorosa proporzionalità offesa/difesa e attualità del pericolo;
- 5) l’arma assegnata per servizi continuativi (cioè, sempre o quasi) comporta che **l’operatore non può**, o meglio non potrebbe, **depositarla all’armeria ma deve tenerla con sé** anche al di fuori del servizio (art. 5, co. 5, della legge n. 65/1986), per cui egli deve munirsi di un **armadio blindato** e di una cassetta metallica per determinati trasposti, nonché usare ogni misura idonea a prevenire incidenti, specie se ha in casa dei minori;
- 6) come è prescritto dall’art. 4 della legge n. 110/1975, il vigile **non può accedere armato** (né in divisa, con l’arma nella fondina, né in borghese con l’arma occultata alla vista) a **“pubbliche riunioni”** (manifestazioni sportive, feste di paese o di quartiere, processioni religiose, concerti musicali in piazza ecc.) e, se del caso, a mezzi di trasporto pubblici se non munito della cassetta metallica (con lucchetto di sicurezza) contenente la pistola;
- 7) restano **esenti dal privilegio di “difendersi”** gli **operatori privi della qualità di agente di P.S.**;
- 8) per fatti sinistrosi verificatisi al di fuori dell’orario di servizio e dei tempi/luoghi di percorrenza per recarsi/tornare dal lavoro (infortunio in

*itinere*), causati dall’uso/possesso dell’arma, l’assicurazione del comune non copre il danno ed occorre stipulare una **polizza aggiuntiva a proprie spese**. In ultimo, va ricordato che tutte le proposte ed i disegni di legge (Saia, Barbolino/Incostante ecc.) di riforma della legge n. 65 riproducono invariabilmente la dotazione dell’arma “senza licenza” (!). Nel quadro normativo complesso ed a volte conflittuale restano comunque capisaldi gli **artt. 55 e 328 c.p.**, che impongono, il primo, l’**intervento del P.U. agente ed ufficiale di P.G.** a prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati a conseguenze ulteriori, di ricercarne gli autori, di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, il secondo altresì punisce il medesimo che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, deve essere compiuto senza ritardo.

Quanto argomentato **esclude** poi di fatto **gli operatori della Polizia locale dai “benefici”** previsti in seno alla scriminante **ex art. 53 c.p. e parzialmente anche dall’art. 52 c.p.** in quanto la “specialità” del “porto d’armi senza licenza” prevaricherebbe i contenuti di cui all’art. 5, co. 5, della legge quadro n. 65 e dello stesso Dm n. 145 (art. 1).

La medesima **legge quadro disegna infatti la figura del “proprio” ufficiale di P.G.** distinguendolo da una visione più ampia e generica. La differenza la si coglie, altresì, dalla lettura dei **diversi ordinamenti delle altre forze di polizia** dai quali si evincono: doveri d’ufficio, compiti istituzionali, funzioni di O.P., P.G. ecc., relegando senza dubbio alcuno quegli stessi operatori alla figura del pubblico ufficiale così come inteso dal medesimo art. 53 c.p.

Fonte del **problema “armamento” della Polizia locale** resta quindi, alla

stregua di un peccato originale, quella legge quadro n. 65/1986 lad-dove, trascrivendo quel "*senza li-cenza*", ha innescato un meccani-smo a catena che ha provocato e

vincolato la "materia" ad essere trat-tata alla stregua del porto d'armi pri-vato. L'equazione "*senza licenza*" uguale "*difesa personale*" mortifica altresì le funzioni di una Polizia (?)

che contribuirà, in mancanza di un coraggioso e risolutivo intervento le-gislativo, alla sicurezza pubblica, ol-tre che alla propria, con penna e ca-lamaio! ■

\* \* \*